

## COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) TENELLA SILLANI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) ACHILLE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRETTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) PERSANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) FERRETTI

Seduta del 21/04/2020

### FATTO

Con ricorso ricevuto in data 25/07/2019, la ricorrente, qualificatasi come titolare di nove buoni fruttiferi trentennali appartenenti alla Serie Q/P, ha dedotto di aver riscosso tali buoni e di aver ricevuto in quella sede interessi per l'ultimo decennio di durata dei buoni stessi inferiori a quelli dovuti e che a nulla era valso il reclamo successivamente presentato all'intermediario.

Ciò premesso, ha chiesto al Collegio di accertare il suo diritto ad ottenere la maggior somma di € 67.620,66, oltre interessi legali.

Nelle proprie controdeduzioni l'intermediario ha affermato, tra l'altro, che:

i buoni di cui al ricorso erano stati emessi, come previsto dall'art. 5 del d.m. 13/06/1986, utilizzando moduli della precedente Serie P su cui erano stati apposti due timbri: uno sul fronte, recante l'indicazione della Serie Q/P e uno sul retro, indicante i rendimenti nel corso del primo ventennio di durata del buono stesso;

pertanto, ai buoni in questione dovevano ritenersi applicabili le condizioni economiche previste per la Serie Q;

come chiarito da giurisprudenza di merito, i sottoscrittori avrebbe dovuto conoscere la disciplina introdotta dal decreto citato sopra;

la sentenza della Corte di Cassazione a SS UU n. 13979/2007 aveva espressamente escluso che potesse farsi riferimento al legittimo affidamento nel caso in cui sul buono fossero presenti timbri con l'indicazione della nuova Serie e delle relative condizioni economiche, come nel caso di specie.



Ciò premesso, l'intermediario ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. La parte ricorrente ha replicato alle controdeduzioni dell'intermediario, ribadendo e precisando i propri argomenti.

## DIRITTO

Oggetto della controversia sono nove buoni fruttiferi della Serie Q/P emessi dall'intermediario resistente tra il 25/08/1986 e l'11/01/1988 e rispetto ai quali la parte ricorrente chiede la liquidazione degli interessi per il periodo dal 21° al 30° anno di durata secondo le indicazioni stampate a tergo di essi.

Ciò premesso, osserva il Collegio che nessuno dei buoni fruttiferi in questione reca un timbro che modifica gli interessi riconosciuti al sottoscrittore nel periodo dal 21° al 30° anno. Pertanto, l'unico riferimento al rendimento dei buoni in questione in tale periodo è quello risultante dalla tabella originariamente stampata a tergo dei buoni stessi, ove si legge, *“più lire 25.155 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno successivo a quello di emissione”*.

Come in precedenza più volte affermato da questo Arbitro, qualora il decreto ministeriale modificativo dei tassi sia antecedente alla data di emissione dei buoni fruttiferi della Serie Q/P (come nel caso di specie), si deve ritenere che possa essersi ingenerato un legittimo affidamento del cliente sulla validità dei tassi di interesse riportati sul titolo e non modificati dai timbri e che tale affidamento debba essere tutelato, con il conseguente riconoscimento delle condizioni originariamente riportate sul titolo stesso (cfr., tra le molte, le decisioni del Coll. Milano n. 2987/2018, n. 4580/2015 e n. 5653/2015; del Coll. Napoli n. 882/2014 e n. 5577/2013; del Coll. Roma n. 2659/2015 e n. 5328/2014).

Quanto precede trova conferma nella sentenza n. 13979 del 15/06/2007 resa dalle SS.UU. della Corte di Cassazione, la quale ha affermato che *“con la sola eccezione dell'attribuzione alla parte pubblica dello jus variandi dei tassi di interesse mediante decreti ministeriali successivi all'emissione, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti: se si può ammettere che le condizioni del contratto vengano modificate (anche in senso peggiorativo per il risparmiatore) mediante decreti ministeriali successivi alla sottoscrizione del titolo, si deve invece escludere che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere invece, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto stesso della sottoscrizione del buono”* (cfr. in questo senso le decisioni di questo Collegio n. 5699/2015, n. 5108/2015 e n. 475/2013; v. anche Coll. Roma, n. 226/2013).

Come pure affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, inoltre, *“nella disciplina dei buoni fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti; ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal d.m. che ne disponeva l'emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle prime”*.

L'indirizzo interpretativo di questo Collegio è stato da ultimo confermato dalla recente decisione del Collegio di Coordinamento n. 6142/2020, la quale così si è espressa: *“Da quest'angolo visuale, assume un indubbio significato la circostanza che il richiamato art. 5 del D.M. 13 giugno 1986, con il quale era stata disposta l'ultima modifica dei tassi di interesse precedente all'emissione qui in rilievo secondo quanto previsto dall'art. 173 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Codice Postale) - che prevede e regola (non è superfluo rilevarlo) le variazioni dei tassi -, si è fatto carico di imporre agli uffici emittenti l'obbligo, pur*



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

*quando fossero stati utilizzati moduli preesistenti, di indicare sul documento il differente regime cui essi erano soggetti; il che nella vicenda qui in esame non è accaduto con riguardo al periodo tempo dal 21° al 30° anno. Tale circostanza dimostra, invero, come il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore, anche a mente delle previsioni normative richiamate, sia destinato a formarsi sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni”.*

D'altro canto, tale rendimento originario può essere riconosciuto solo al netto della ritenuta fiscale, come previsto dal d.l. n. 556/1986.

### **PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'Intermediario applichi le condizioni riportate sul retro dei titoli, per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno, al netto delle ritenute fiscali, oltre interessi dal reclamo al saldo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da  
FLAVIO LAPERTOSA